COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO CAMPOBASSO

Nella seduta del 14/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente riferisce di essere stata titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente, chiuso per volontà della banca con semplice comunicazione di recesso senza preavviso e senza indicazione di un giustificato motivo.
Sulla base di ciò chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno subito da quantificare equitativamente.
L'intermediario ha presentato controdeduzioni, nelle quali sostiene di avere dato comunicazione di preavviso con lettera raccomandata del 23/8/2016, appositamente versata in atti, ricevuta dalla cliente il successivo 6 settembre, come da allegata attestazione postale. Con successiva lettera raccomandata del 15/9/2016, ricevuta il successivo giorno 21, la banca avrebbe poi notificato il recesso ai sensi dell'art. 12 del contratto di conto corrente, allegando assegno circolare intestato alla società per l'importo del saldo residuo.
Tanto premesso, la resistente afferma che la chiusura del conto corrente è avvenuta nel rispetto delle modalità e dell'autonomia discrezionale attribuita alla banca. Il recesso, oltre ad essere stato informalmente preannunciato alla cliente, è stato ritualmente preceduto da una comunicazione di preavviso; quanto alle motivazioni, la banca asserisce di avere

operato nell'ambito della propria autonomia negoziale, esercitando una facoltà che l'ordinamento giuridico riconosce generalmente alle parti di un contratto a tempo indeterminato e, nella specie, era specificamente disciplinato nell'accordo a suo tempo sottoscritto.
La resistente evidenzia inoltre che il ricorrente non ha in alcun modo provato o offerto elementi tangibili del danno asseritamente patito.
Conclude pertanto per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In sede di repliche, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Il ricorrente rappresenta che non vi è stato, in realtà, alcun preavviso perché già la prima comunicazione aveva valore ed efficacia di recesso. Rammenta inoltre che la prova del danno, e del nesso casuale con l'evento dannoso, può essere fornita tramite presunzioni: in tale prospettiva, sostiene che il conto corrente è palesemente uno strumento indispensabile per un'impresa che gestisce un insieme articolato di rapporti con clienti e fornitori e che, conseguentemente, l'impossibilità di accedere al servizio comporta un danno.
Di contro, la banca ribadisce che la prima nota non può essere considerata "una comunicazione di recesso contestuale al suo esercizio, in quanto la stessa non riporta esclusivamente la mera comunicazione di recesso, ma anche l'invito rivolto alla cliente alla restituzione dei moduli di assegno ancora in possesso della stessa, nonché alla costituzione dei fondi per il pagamento di eventuali assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso". Tant'è che il rapporto sarebbe stato chiuso non il 23/8/2016, bensì il 15/9/2016, dopo oltre 9 giorni dalla ricezione della prima comunicazione: d'altra parte, atteso che il conto non presentava saldo debitore, neppure occorreva tra la ricezione del preavviso fino alla chiusura del rapporto un tempo minimo di 15 giorni, termine previsto dall'art. 1845 c.c. per consentire all'interessato del rapporto di restituire le somme utilizzate ed i relativi accessori.
DIRITTO
La controversia attiene alla presunta illegittimità della chiusura di un conto corrente da parte dell'intermediario resistente, che il ricorrente sostiene avvenuta senza preavviso e senza un giustificato motivo.
La materia è regolata in via generale dall'art. 1855 c.c., secondo cui: «Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni».
Nel caso in esame, l'art. 12 delle condizioni generali di contratto a suo tempo sottoscritte stabilivano inoltre: «Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione, per iscritto e con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto».
In merito all'effettiva portata di simili previsioni contrattuali è tuttavia da osservare che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di cassazione: «L'esercizio di un clausola che riconosca ad un contraente di recedere «ad nutum» dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi» (Cass. Civ., sez. III, n. 20106/2009).). Il principio enunciato dalla S.C. vale in particolar modo per gli intermediari creditizi, non soltanto per l'evidente disparità di forza contrattuale esistente fra le parti, ma anche in considerazione del dovere di favorire l'inclusione sociale e finanziaria gravante sul sistema bancario in generale e sui suoi singoli componenti, vale a dire il dovere di favorire l'accesso della collettività ai servizi bancari. Ne consegue che la banca, anche quando sia libera di non concludere un

contratto o di estinguerlo, nel negare ad un cliente la prestazione dei propri servizi deve comunque comportarsi in conformità dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza. Sulla base di queste considerazioni, questo Collegio ritiene che quando l'intermediario eserciti la sua libertà di porre termine ad un rapporto di conto corrente con preavviso, il cliente abbia comunque diritto di conoscerne le ragioni ed eventualmente di sollecitare un controllo giurisdizionale sulle stesse, là dove il recesso appaia sorretto da finalità contrarie a correttezza e buona fede (ad esempio, nel caso di intenti discriminatori, di boicottaggio, per esercitare pressioni sul cliente in relazione a vicende estranee al rapporto bancario ecc.). Infatti, nei casi in cui è concesso il diritto di recesso ad nutum, libertà di recedere significa che l'atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell'esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come "giustificato motivo"; ma ciò non esclude che in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1357 c.c.) l'intermediario debba esprimere le ragioni che l'hanno indotto ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2887/16).
Sotto questo profilo la condotta dell'odierna resistente non appare immune da rilievi, in quanto la stessa non ha mai voluto esplicitare le ragioni del recesso, limitandosi a richiamare anche nelle difese del presente procedimento alla propria autonomia negoziale.
Questo Collegio, avvalendosi del potere di cui all'art. 10, comma 3, del "Regolamento per il funzionamento dell'organo decidente dell'ABF", ritiene pertanto di dover rivolgere indicazioni all'intermediario per favorire le relazioni con i clienti. Si raccomanda al riguardo alla banca resistente, in caso di recesso "ad nutum" da contratto di conto corrente, di motivare la relativa decisione, nel rispetto della trasparenza dovuta nei confronti del cliente in forza del principio di correttezza e buona fede anche quando l'intermediario esercita un potere contrattuale discrezionale.
In merito alla lamentela sulla mancata concessione del preavviso, risulta agli atti che la banca resistente ha indirizzato al ricorrente una comunicazione in data 23/8/2016. Ma in effetti, dal tenore della stessa non è chiaro se la banca intendesse precludere sin da subito l'operatività del conto, oppure impedire solo l'emissione di nuovi assegni con invito al cliente a consegnare i moduli in proprio possesso, invito peraltro perentorio ma privo di termine. Né la comunicazione successiva, indirizzata al cliente nove giorni dopo la ricezione della prima notifica, consente di meglio ricostruire la volontà della parte recedente.
In ogni caso, però, la ricorrente non fornisce prova di operazioni che, all'indomani della comunicazione, non siano andate a buon fine, né concretamente specifica gli eventuali impedimenti alla normale gestione delle operazioni di cassa che le siano occorsi. Non fornisce, quindi, prova dei danni eventualmente imputabili all'assenza di un congruo preavviso che le consentisse di rivolgersi ad altro operatore per soddisfare le proprie esigenze, senza subire improvvise interruzioni del servizio.
In mancanza della prova del danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto: «L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (…) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass., 30/04/2010, n.10607).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO